



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 23 marzo 2020

all'Ordine degli Avvocati
all'Ordine dei dottori commercialisti
al Consiglio del Notariato

e p.c.
alla Presidente della Sezione civile
al Presidente della Sezione penale
al Coordinatore GIP
ai Giudici professionali
ai Giudici onorari
al Dirigente amministrativo

Oggetto: emergenza epidemiologica – limitazione all'accesso alle cancellerie - individuazione degli atti urgenti

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n 18;

Rilevato che l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 ha attribuito al capo dell'Ufficio giudiziario il compito di adottare le misure previste dal comma 7, per il periodo di sospensione (9 marzo/15 aprile 2020).

Premesso altresì che per il periodo 9-22 marzo ho già adottato (in forza di quanto disposto dall'art. 1, DL 11/2020) le misure urgenti relative alle udienze fissate in detto lasso temporale

Che però l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 attribuisce al Presidente del Tribunale il potere-dovere di adottare, esclusivamente per i procedimenti fissati fino al 15 aprile e che vanno trattati perché non rinviabili, le misure previste dal comma 7 del medesimo articolo. Tuttavia, avendo il Tribunale avviato lo *smart working* per l'intero personale, per il civile possono anche essere individuati atti urgenti da compiere che possono essere "lavorati", almeno in parte, da casa.

Ritenuto che particolare cautela sia imposta all'accesso del pubblico, soprattutto per il settore penale, nel quale non è consentito il deposito telematico degli atti.

Ritenuto pertanto che occorra tipizzare gli atti urgenti, in modo da evitare il più possibile ogni incertezza.

dispone quanto segue

A) procedimenti urgenti da trattare fino al 15.04.2020:

Per comodità di consultazione è opportuno riportare i procedimenti che a norma dell'art. 83, comma 3, lettere b) e c), devono essere trattati e cioè:

A.1) per il SETTORE PENALE :

- i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, i seguenti:
 - 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
 - i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

A.2) per il SETTORE CIVILE :

L'art. 83, comma 3, lettera a) prevede che devono essere trattati i seguenti procedimenti (ovviamente, per quanto riguarda quelli di competenza del Tribunale ordinario):

- a) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- e) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- f) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

B) atti urgenti da compiere fino al 15.04.2020:

Va premesso che l'art. 83 comma 2, ha disposto la sospensione del "*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*".

Pertanto, la regola è che **tutti gli atti sono depositati a partire dal 16 aprile**.

Nell'esercizio del potere di indicare gli atti urgenti, dispongo che siano considerati atti urgenti:

B.1) per il civile:

B.1.1) procedure concorsuali

- tutti gli atti relativi al deposito di **riparti parziali e finali nelle procedure concorsuali**, perché con provvedimento del 18.03.2002 è stato disposto che tutti i curatori e liquidatori e i professionisti delegati depositino i riparti, se vi è liquidità superiore a € 200.000,00;
- il deposito del **rendiconto** perché propedeutico al deposito del riparto finale;

- correlativamente, la **richiesta di liquidazione di acconto o compenso** del curatore, commissario, liquidatore, perché funzionale al deposito del riparto parziale o finale e perché risponde alla stessa *ratio* esplicitata nel provvedimento del 18.03.2020;
- i **provvedimenti del Giudice delegato** sulle istanze su indicate
- minuta decreto trasferimento
- istanze pagamento con f24 per cancellazioni gravami e anche
- richieste cancellazioni gravami ex art 108 lf
- le **procedure prefallimentari** nelle quali il difensore ha segnalato l'urgenza;
- i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale);

B.1.2) procedure esecutive immobiliari e mobiliari

- tutti gli atti relativi al deposito di **riparti parziali e finali nelle esecuzioni immobiliari**, perché con provvedimento del 18.03.2002 è stato disposto che tutti i professionisti delegati depositino i riparti, se vi è liquidità superiore a € 40.000,00;
- le **istanze di liquidazione del compenso** a custode, delegato, esperto, stimatore;
- la **minuta del decreto di trasferimento**
- istanze di autorizzazione al pagamento delle spese di pubblicità
- le istanze di pagamento con F24 per cancellazione gravami
- la rinuncia agli atti esecutivi
- istanze ex art. 624bis cpc
- le opposizioni all'esecuzione
- i **provvedimenti del Giudice dell'esecuzione**, sulle istanze su indicate
- istanze di conversione del pignoramento
- i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale);

B.1.3) Contenzioso ordinario

- tutti gli atti relativi ai **procedimenti indicati alla lettera A.2)** che precede (in cui sono riportati i procedimenti per i quali, a norma dell'art. 83, comma 3, lettera a), DL 18/2020, non sono sospesi), ovviamente quelli di "competenza" del settore del contenzioso ordinario;
 - i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale);
 - il deposito del **ricorso per ingiunzione nel quale si chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;**
 - il **rilascio di copia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.**
- La richiesta della copia esecutiva verrà formulata tramite PCT.

B.1.4) Procedimenti in materia di famiglia, minori e persone deboli:

- istanze ex art. 709 ter cpc anche in corso di procedimento
- istanze ex art. 316 bis cod. civile (ex art 148 Cod. Civ.)
- istanze urgenti minori e stranieri al GT
- istanze in materia di ADS e TSO
- i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale);
- istanze urgenti al giudice delle successioni e delle eredità giacenti

Tutti i provvedimenti che il magistrato riterrà di fleggare come urgenti su consolle (il comando si attiva prima del “ salva e deposito “dalla barra degli strumenti guardando lo schermo a sinistra)

B.1.5) Termine a ritroso:

per i procedimenti civili per i quali i termini sono sospesi (quindi, quelli che non rientrano nel comma 3, lettera a), DL 18/2020), il deposito dell'atto per il quale è previsto un termine a ritroso non è atto urgente, anche se l'atto sarebbe scaduto (in assenza del DL 18/2020) entro il 15 aprile.

Infatti, l'art. 83, comma 2, quarto periodo, DL 18/2020 dispone “*Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*”.

Ciò significa che l'udienza va rinviata a una data, alla scadenza del periodo di sospensione, in modo da consentire il rispetto del termine a ritroso.

Un esempio vale a chiarire la questione.

Se per compiere un atto è fissato dalla legge un termine a ritroso di 20 giorni rispetto all'udienza, e questo termine è scaduto tra il 9 marzo e 15 aprile, il Giudice deve rinviare l'udienza **a data non inferiore al 7 maggio**, perché occorre assicurare al difensore di usufruire interamente del termine a ritroso di 20 giorni.

B.1.6) MODALITA' DI SEGNALAZIONE DELLA URGENZA

Considerato che il progetto di *smart working*, così come articolato nei giorni scorsi, prevede che ogni dipendente vada in ufficio **1 giorno a settimana** e che pertanto ogni cancelleria avrà un addetto presente in ufficio **almeno a giorni alterni**, la **segnalazione delle urgenze** sarà effettuata (dal Giudice, dal difensore o dall'ausiliario del giudice) **utilizzando nei rispettivi applicativi l'apposita funzione** (contrassegnata dal simbolo di una campanella).

Esclusivamente in caso di **eccezionale urgenza**, essa **potrà essere segnalata** telefonicamente (al **nr. di centralino 0586/252333**), chiedendo di parlare con il cancelliere in *smart working* addetto al settore al quale si riferisce l'atto assolutamente urgente.

B.2) per il SETTORE PENALE:

Tutti gli atti relativi ai procedimenti penali non sospesi e indicati al § A.1

B.2.1) Ufficio GIP/GUP:

Gli atti urgenti sono i seguenti:

- a) fissazione dell'udienza di convalida e adempimenti connessi alla videoconferenza
- b) fissazione dell'interrogatorio di garanzia a seguito della esecuzione di una misura pronunciata dal GIP e relativi adempimenti (stenotipia, interprete, videoconferenza, comunicazioni al difensore);
- c) istanze relative alle misure cautelari personali;
- d) esecuzione sequestri e convalide sequestri;
- e) gestione udienze preliminari con detenuti o con soggetti ai quali è stata applicata una misura di sicurezza
- f) intercettazioni: richieste di nuove autorizzazioni, proroghe o convalide
- g) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale
- h) deposito del riesame o appello avverso una misura cautelare personale e reale
- i) deposito degli atti di impugnazione relativi ai procedimenti nei quali vi è un imputato detenuto o nei cui confronti è stata applicata una misura di sicurezza o una misura di prevenzione, o è stato convalidato l'arresto o il fermo (per tutti gli altri, i termini sono sospesi, ai sensi dell'art.83, comma 2, DL 18/2020)
- l) è consentito anche, a norma dell'art. 582, comma 2, cpp, il deposito degli atti di impugnazione, avverso provvedimenti emessi da un ufficio giudiziario diverso dal Tribunale, sempre che riguardi uno dei procedimenti di cui alla lettera i).

Pertanto, i difensori sono pregati di contattare la cancelleria telefonicamente, soltanto se hanno necessità di accedere all'ufficio in relazione ad uno dei procedimenti su indicati.

B.2.2) Settore dibattimento:

Gli atti urgenti sono i seguenti:

- a) convalida dell'arresto o del fermo (giudizio direttissimo)
- b) istanze relative alle misure cautelari personali;
- c) riesame avverso misure cautelari reali;
- d) deposito del riesame o appello avverso una misura cautelare personale e reale
- e) deposito degli atti di impugnazione relativi ai procedimenti nei quali vi è un imputato detenuto o nei cui confronti è stata applicata una misura di sicurezza o una misura di prevenzione, o è stato convalidato l'arresto o il fermo (per tutti gli altri, i termini sono sospesi, ai sensi dell'art.83, comma 2, DL 18/2020)
- f) è consentito anche, a norma dell'art. 582, comma 2, cpp, il deposito degli atti di impugnazione, avverso provvedimenti emessi da un ufficio giudiziario diverso dal Tribunale, sempre che riguardi uno dei procedimenti di cui alla lettera e).

Pertanto, i difensori sono pregati di contattare la cancelleria telefonicamente, soltanto se hanno necessità di accedere all'ufficio in relazione ad uno dei procedimenti su indicati.

C.2) Indicazioni specifiche al personale di cancelleria (e comuni sia al civile che al penale):

E' opportuno ribadire che:

- a) sono **atti urgenti e che devono avere la massima priorità** (a seguito dei provvedimenti da me assunti il 18.03.2020, in applicazione dell'art. 83 DL 18/2020):
 - tutte le attività connesse ai decreti di liquidazione a favore di difensori di ufficio e difensori nei procedimenti (civili e penali) in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - riparti nelle procedure concorsuali e nelle procedure esecutive
- b) il **personale è autorizzato a portare a casa stampante e scanner** che usano in ufficio (è sufficiente comunicarlo al Consegnatario con una mail) e la carta; in questo modo, gran parte del lavoro potrà essere svolto a casa (in ufficio, il girono in cui il dipendente vi si recherà, completerà la parte che non ha potuto eseguire a casa, come ad esempio la registrazione sui sistemi informatici);
- c) per **qualsiasi problema informatico** connesso a esigenze d'ufficio, anche se riguarda il PC di casa, il personale può contattare (tramite il centralino) sia Roberto Parolisi che Gian Marco De Santis
- d) occorre che **ogni lunedì sia verificato il rispetto degli obiettivi numerici (per la settimana lavorativa precedente)** che ogni dipendente ha indicato nel progetto di *smart working*: il **Dirigente amministrativo individuerà** le modalità con cui tale verifica va effettuata, disponendo che le attestazioni con cui si darà atto dei controlli effettuati siano inviate anche al sottoscritto;
- e) se il giudice, il difensore o l'ausiliario segnalano una urgenza e **in ufficio non vi è il dipendente competente a compiere le attività necessarie**, il cancelliere presente in ufficio deve contattare il suo collega esperto in quella materia che, da casa, darà le indicazioni necessarie;
- f) quanto al *front office*: dall'esame dell'elenco degli appuntamenti, è del tutto evidente che due ore di *front office* sono eccessive perché il numero di persone che si recano in Tribunale è veramente contenuto; sembra opportuno quindi che sia il personale di vigilanza, quando il soggetto che ha l'appuntamento si presenta in ufficio, ad avvertire il cancelliere di turno,

che si recherà nella stanza della biblioteca al piano terra a compiere gli atti oggetto dell'appuntamento; il Dirigente è richiesto di esprimere il suo parere in ordine a questa ipotesi di provvedimento, **di mia competenza a norma dell'art. 83, comma 5 e comma 7, lettere a) e c), DL 18/2020.**

Mi riservo di integrare l'elencazione degli atti urgenti, man mano che dovesse sorgere la necessità.

Si inserisca nel sito.

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Orlando', written in a cursive style.

(firmato digitalmente)